

Continuano ad arrivare alla Uil Scuola richieste di chiarimento sui problemi della contrattazione

Ecco quel che è utile sapere

Dal contratto di istituto al ruolo e compiti delle RSU



A chi spetta la ripartizione del fondo di istituto?

Domanda: Chi ha il compito di dividere il fondo tra docenti e ATA?

Risposta: L'art. 6, comma 2, lettera "h" del CCNL stabilisce che il contratto di istituto stabilisce "i criteri generali per la ripartizione del fondo di istituto al personale docente, educativo ed ATA". L'art. 86, comma 1 aggiunge che la ripartizione del fondo "deve tener conto anche delle diverse tipologie di attività che si svolgono nella scuola (eda, scuola ospedaliera, scuola carceraria, corsi serali, convitti)".

Più che dividere al centesimo le risorse tra le varie componenti di personale, bisogna finanziare i progetti e le attività in modo tale da consentire l'accesso al fondo a tutto il personale disponibile a svolgere attività aggiuntive.



Senza il POF si può fare il contratto?

D: Quest'anno sono sorti forti contrasti nel Collegio dei docenti del mio istituto, con la conseguenza che alla fine di novembre il POF non è stato ancora approvato.

Come possono le RSU fare il contratto di istituto se non conoscono il POF e le attività da retribuire? Si può bloccare il contratto per questo motivo?

R: Per una contrattazione più completa e consapevole, e per avere il quadro completo delle attività da retribuire, le RSU dovrebbero conoscere il POF, il Piano annuale delle attività dei docenti e quello delle attività del personale ATA.

Tuttavia le materie definite nell'art. 6 del CCNL si possono comunque contrattare –anche se il POF non è stato approvato- in quanto non si devono decidere le attività da retribuire, ma si stabiliscono solo le modalità e i criteri con cui si utilizza il personale, si ripartisce il fondo e si attribuiscono gli incarichi.



In assenza di contratto, come si pagano le attività aggiuntive?

D: Siamo a dicembre, ma ancora nel mio istituto non è stato ancora sottoscritto il contratto. Come saranno pagate le attività aggiuntive? C'è il rischio che non vengano pagate?

R: La norma generale, che vale per tutti i livelli di contrattazione, stabilisce che un contratto resta in vigore fino a quando non si sottoscrive quello successivo. D'altra parte non c'è alcun obbligo di sottoscrivere ogni anno il contratto di istituto: se le parti sono d'accordo, possono limitarsi a portare qualche modifica, o possono confermare in toto quello precedente. In ogni caso, le attività aggiuntive contenute nel POF e attribuite dal dirigente, una volta effettuate, vanno comunque retribuite utilizzando –al limite- le tabelle del CCNL.



Come si può evitare che al fondo accedano sempre le stesse persone?

D: Come si può evitare che il fondo di istituto venga attribuito sempre alle solite (poche) persone? E' vero che il servizio pomeridiano in una sezione staccata lontana dalla sede centrale (che tutti cercano di evitare) spetta per legge al bidello ultimo arrivato nella scuola?

R: L'art. 6, comma 2, lettera "i" del CCNL prevede la contrattazione dei criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Per ovviare all'inconveniente segnalato ci sono almeno due possibilità: 1) stabilire un tetto massimo dei compensi che si possono attribuire a ciascun dipendente; 2) stabilire il principio della rotazione, per cui se ci sono –ad esempio- più docenti disponibili a fare un corso di greco riproposto ogni anno dal POF, un anno viene affidato a un docente e l'anno dopo ad un altro. Analogamente si può fare per l'attribuzione degli incarichi più disagiati, tenendo conto della disponibilità del personale, incentivando l'incarico stesso con le risorse dell'art. 47 del CCNL oppure con il sistema della rotazione, per cui nella sezione staccata si possono alternare più bidelli nel corso dell'anno.



E' lecito retribuire con il fondo di istituto le "ore di buco" dei docenti?

D: Sono una RSU. Diversi colleghi mi chiedono di sostenere in contrattazione la richiesta di retribuire le "ore di buco", visto che l'organizzazione dell'orario li costringe ad un impegno superiore a quello di cattedra. E' possibile? Dicono che in altre scuole si fa.

R: Se durante le cosiddette "ore di buco" il docente non svolge alcuna attività utile per la scuola, non ci sono i presupposti per la retribuzione.

Diverso è il caso del docente che, nell'ambito del POF o di altre attività deliberate dal Collegio, utilizza le ore di buco per svolgere -su incarico del Collegio- attività di documentazione, studi o ricerche di interesse collettivo da mettere a disposizione dei colleghi. In questo caso è legittimo attribuire un compenso, da definire (anche in misura forfettaria) in contrattazione di istituto.



Si possono rimborsare le spese documentate per l'autoaggiornamento?

D: Qualche anno fa nel contratto di istituto abbiamo stabilito una cifra da destinare ai docenti come rimborso per le spese di autoaggiornamento. Il dirigente della mia scuola sostiene che non è più possibile, perché il Governo non ha più confermato lo stanziamento previsto dalla scorsa legge finanziaria.

R: Il dirigente ha ragione sul fatto che il finanziamento specifico non è stato più confermato, ma l'art. 63 del CCNL consente alle scuole di utilizzare anche a tale scopo le risorse destinate ai docenti per l'aggiornamento. La decisione va inserita nel Piano di aggiornamento della scuola; modalità, criteri ed entità del rimborso vanno definiti nel contratto di istituto.